

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'8 novembre 2000
relativa all'istituzione di un «gruppo politica delle imprese»

[notificata con il numero C(2000) 3089]

(2000/690/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 157 del trattato che istituisce la Comunità europea assegna alla Comunità e agli Stati membri il compito di assicurare le condizioni necessarie alla competitività dell'industria della Comunità.

(2) Per motivi di razionalizzazione e al fine di facilitare l'integrazione dell'attività della Commissione relativa alle buone pratiche, nonché il coordinamento con gli Stati membri, secondo quanto indicato nella comunicazione della Commissione «Sfide per la politica delle imprese nell'economia fondata sulla conoscenza»⁽¹⁾, è opportuno istituire un organo di riflessione, discussione e consulenza, composto da esperti di alto livello appartenenti al mondo delle imprese e da rappresentanti degli Stati membri, denominato «gruppo politica delle imprese» (GPI), incaricato di esaminare le questioni generali di politica delle imprese e di assistere la Commissione nell'individuazione e nella diffusione delle buone pratiche.

(3) Al fine di accrescere la trasparenza e l'efficacia della politica delle imprese e di rafforzarne il ruolo strategico in relazione alle sfide poste dall'economia fondata sulla conoscenza, il GPE si articola in due sezioni: la prima comprendente rappresentanti degli Stati membri, la seconda comprendente personalità eminenti scelte dalla Commissione tra un'ampia gamma di candidati altamente ed opportunamente qualificati, operanti nell'industria, nei servizi, nel mondo delle imprese o in settori d'attività connessi allo sviluppo dell'innovazione e dell'economia fondata sulla conoscenza.

(4) Per consentire un'adeguata rappresentanza dei direttori generali dell'industria e delle autorità nazionali responsabili delle piccole e medie imprese (PMI), è opportuno che gli Stati membri designino uno o due rappresentanti nella prima sezione.

(5) È quindi necessario istituire il GPI, definirne il mandato e l'organizzazione interna.

(6) Al fine di consentire un'adeguata rappresentanza delle piccole e medie imprese, è necessario prevedere la possi-

bilità di assegnare un'indennità fissa ai partecipanti alle attività del GPI occupati in una PMI.

(7) È opportuno sciogliere il comitato per il commercio e la distribuzione e il comitato consultivo per le cooperative, le mutue, le associazioni e le fondazioni,

DECIDE:

Articolo 1

La Commissione istituisce un «gruppo politica delle imprese», qui di seguito denominato «il gruppo», che ha il compito di prestare consulenza alla Commissione sulle questioni di politica delle imprese.

Articolo 2

1. Il gruppo consta di due sezioni:

— una prima sezione (i «Direttori generali») comprendente uno o due rappresentanti di ciascuno Stato membro, da questo designati,

— una seconda sezione (la «sezione professionale»), comprendente un massimo di 40 membri designati dalla Commissione, rappresentanti un'ampia gamma di competenze nei settori di rilevanza per le imprese.

2. Il gruppo o le sue sezioni possono costituire gruppi di lavoro per esaminare questioni specifiche e affidare un mandato a tali gruppi.

3. La Commissione può invitare esperti od osservatori a partecipare ai lavori del gruppo, delle sezioni o dei gruppi di lavoro.

4. Il gruppo, le sue sezioni e i suoi gruppi di lavoro si riuniscono nei tempi e nei modi decisi dalla Commissione. La Commissione ne assume la presidenza. Alle riunioni possono partecipare funzionari della Commissione.

5. Il gruppo e le sue sezioni adottano il loro regolamento interno sulla base di un progetto presentato dal presidente. I servizi della Commissione assicurano il segretariato.

6. La Commissione può pubblicare su Internet, nella lingua originale del documento in questione, qualsiasi conclusione, riassunto, parte di conclusione o documento di lavoro del gruppo o delle sue formazioni.

⁽¹⁾ COM(2000)256 def.

Articolo 3

Le disposizioni seguenti si applicano alla seconda sezione:

- i membri sono designati in base alle loro competenze personali e prestano la loro consulenza alla Commissione senza ricevere alcuna istruzione dall'esterno,
- le informazioni ottenute partecipando alle attività del gruppo, delle sue sezioni o dei suoi gruppi di lavoro non sono divulgate, qualora siano dichiarate di carattere riservato dalla Commissione,
- il mandato dei membri ha una durata di due anni ed è rinnovabile; i membri restano in carica finché non sono sostituiti o fino alla scadenza del loro mandato,
- i membri che non sono più in grado di dare un efficace contributo all'attività del gruppo, che si dimettono o che violano gli obblighi di cui al primo o secondo trattino del presente articolo o all'articolo 287 del trattato che istituisce la Comunità europea possono essere sostituiti per la durata restante del loro mandato,
- i nomi dei membri sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri, dagli osservatori e dagli esperti in relazione alle attività del gruppo sono rimborsate dalla Commissione conformemente alle dispo-

sizioni in vigore all'interno della Commissione. Le loro funzioni non sono retribuite. Tuttavia, il commissario responsabile della politica delle imprese può decidere che i membri, gli osservatori o gli esperti occupati da una piccola o media impresa ⁽¹⁾ ricevano anche, a titolo di compenso per i costi risultanti dai lavori preparatori e dall'assenza dall'impresa in cui prestano la loro attività, un'indennità giornaliera fissa di 500 EUR, per un massimo di 10 giorni all'anno.

Articolo 5

Le decisioni 81/428/CEE ⁽²⁾ e 98/215/CEE ⁽³⁾ della Commissione sono abrogate.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e resta in vigore fino al 31 dicembre 2005. La Commissione decide prima di tale data una sua eventuale proroga.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Secondo la definizione enunciata nella raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996 (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4), compresi i lavoratori autonomi.

⁽²⁾ GU L 165 del 23.6.1981, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 80 del 18.3.1998, pag. 51.